


Publicato il 31/07/2021

N.00811 2021 REG.PROV.CAU.
N. 01121/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2021, proposto dal Sig. ██████████
██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lotti, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e
Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso in Milano, Via della Guastalla, 6,
presso la sede dell'Avvocatura comunale;

nei confronti

██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa – Area Assegnazioni
Alloggi ERP, prot. nr. PG 0174949 datato 30 marzo 2021, notificato il successivo

14 aprile 2021, recante il rigetto del ricorso avverso la cancellazione dalla graduatoria definitiva utile all'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'impugnato provvedimento di cancellazione prot. nr. PG 0122345 datato 5 marzo 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Premesso che:

- il ricorso non risulta regolarmente notificato al controinteressato individuato dalla parte ricorrente, Sig. [REDACTED], in quanto la relata dà atto dell'omessa consegna del plico e dell'impossibilità, per l'Ufficiale Giudiziario, di accertare «*se il destinatario abiti effettivamente in luogo*»;
- la notifica al suddetto controinteressato dovrà dunque essere rinnovata, a cura della parte ricorrente, entro e non oltre il 30 settembre 2021;

Atteso, inoltre, che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di esclusione del ricorrente dalle graduatorie ALER e del Comune di

Milano dirette all'assegnazione di alloggi e.r.p.;

- i soggetti originariamente collocati in graduatoria in una posizione inferiore a quella del ricorrente, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;
- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;
- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nell'ulteriore termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato inoltre, relativamente alla domanda cautelare proposta con l'atto introduttivo del giudizio, che:

- il provvedimento impugnato non si appalesa idoneo ad arrecare al ricorrente, nelle more della definizione della causa nel merito, un pregiudizio grave e irreparabile;
- il nucleo familiare del Sig. ██████ dispone infatti, come emerge dallo stesso ricorso, di una sistemazione abitativa confacente alle proprie necessità, essendo subentrato nel contratto di locazione di una parente;
- il ricorrente ha inoltre, *medio tempore*, riproposto domanda per l'assegnazione di alloggi e.r.p. nell'ambito dei nuovi avvisi banditi dall'Amministrazione, escludendo la figlia maggiore dal nucleo familiare indicato (in tal modo recependo, parrebbe, le indicazioni rese dal Comune nella motivazione del provvedimento impugnato);

- non sussistono pertanto i presupposti indicati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto precede:

- che la domanda di sospensione incidentalmente proposta dalla parte ricorrente non possa essere accolta;
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina la rinnovazione della notifica al controinteressato Sig. [REDACTED] entro il termine perentorio del 30 settembre 2021;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi esposte;
- respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente stesso.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44, convertito in Legge

28 maggio 2021, n.76, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.